

I VIZI DEGLI ATTI PROCESSUALI

Corso P23079

Gruppo B – La correzione degli errori materiali: ambito applicativo, rimedi consentiti e confini con i vizi oggetto di imputazione

Sergio Enea – Giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere

1. Premessa – l'art 130 c.p.p.

Nell'esaminare la materia della disciplina processuale della correzione degli errori materiali giova innanzi tutto prendere le mosse dal dettato dell'art. 130 del codice di rito, che regola il procedimento mediante il quale è possibile emendare eventuali errori od omissioni contenuti in sentenze, ordinanze e decreti.

Il primo comma dell'art. 130 individua, innanzi tutto, un limite all'utilizzo della procedura in esame, laddove evidenzia che essa è adottabile solo ove non comporti *“una modificazione essenziale dell'atto”* da correggere, la cui portata precettiva, dunque, non può essere mutata attraverso lo strumento della correzione dell'errore materiale (*“La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento”*).

Sempre alla stregua del dettato del primo comma dell'art. 130 c.p.p., l'iniziativa in materia è anche officiosa e non necessita dunque dell'impulso di parte.

La competenza è attribuita al medesimo *“giudice che ha emesso il provvedimento”*, fatta salva l'ipotesi che esso sia già stato impugnato, nel qual caso la correzione è disposta dal giudice *“competente a conoscere l'impugnazione”*.

Al fine di dirimere una pregressa controversia giurisprudenziale in ordine alla correzione delle sentenze ex art 444 c.p.p., con legge n. 103 del 23/06/2017 è stato aggiunto all'art. 130 il comma 1 *bis*, che attribuisce al medesimo giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento il potere di rettificare *“la specie e la quantità della pena per errore di determinazione o di computo”*, attribuendo anche in questo caso la competenza al giudice del gravame (Corte di Cassazione) ove la sentenza sia stata oggetto di impugnazione.

Infine, il terzo comma dell'art 130 c.p.p. disciplina il procedimento mediante il quale va operata la correzione dell'errore materiale, richiamando quello in *“camera di consiglio”* di cui all'art. 127 c.p.p..

Da ultimo, è previsto che dell'ordinanza che ha disposto la correzione sia fatta annotazione sull'originale dell'atto.

2. La competenza del giudice

La competenza funzionale attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento da correggere – o in alternativa al giudice dell’impugnazione - non è derogabile e la sua violazione comporta, secondo la giurisprudenza, la nullità assoluta dell’atto di correzione (cfr. Cassazione penale sez. I - 22/01/2020, n. 10311, secondo cui *“È affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l’atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell’impugnazione”*).

Laddove, poi, vi provveda un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento da correggere si versa in ipotesi di abnormità dell’atto (cfr. Cassazione penale sez. I - 12/09/2019, n. 39618, che ha statuito che *“La correzione di errore materiale di una sentenza da parte di giudice diverso, sia pure di pari grado, dal giudice che la ha adottata è un atto abnorme, in quanto solo a quest’ultimo spetta il potere di rimediare all’errore materiale eventualmente commesso”*; nel caso massimato era stato il giudice a cui erano stati trasmessi per competenza territoriale gli atti di un processo che, ritenendo di evidenziare un errore materiale nella sentenza proprio nella parte in cui era stata individuata la sua competenza, aveva proceduto alla correzione, trasmettendo gli atti ad altro ufficio).

3. La procedura

Come anticipato, l’unico procedimento previsto dal codice per la correzione degli errori materiali è quello in “camera di consiglio”, di cui all’art. 127 c.p.p..

V’è innanzi tutto da chiedersi se la previsione si riferisca a qualsiasi provvedimento adottato dal giudice o solo a quello che sia stato reso all’esito di un contraddittorio.

La seconda opzione si impone per ragioni di logica giuridica elementare, non potendosi di certo ritenere che i provvedimenti adottati dal G.I.P. nella fase delle indagini preliminari (ove non vi sia stata ancora discovery), debbano essere corretti in contraddittorio con l’indagato. Si faccia l’esempio di un decreto di intercettazione telefonica o di una ordinanza di custodia cautelare o di un decreto di sequestro preventivo o anche solo di un decreto di proroga delle indagini preliminari nei casi in cui non va dato avviso all’indagato, in cui non può fondatamente ritenersi che il procedimento per la correzione dell’errore materiale debba essere adottato nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p..

La stessa Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare, ha affermato che *“È ammissibile la correzione di un decreto di intercettazioni telefoniche con la procedura prevista dall’art. 130 cod.proc.pen., quando l’intervento correttivo sul decreto si limiti a far emergere la reale volontà e l’intenzione decisoria del giudice che lo ha pronunciato, adeguando l’espressione formale della decisione assunta al suo effettivo contenuto, senza intaccare la natura o la statuizione assunta con il provvedimento”* (Cassazione penale sez. I - 11/05/2016, n. 29353). In quel caso, il G.I.P. aveva corretto il proprio decreto di intercettazione sostituendo il riferimento alla captazione di conversazioni telefoniche con quello della captazione di “conversazioni all’interno dell’auto indicata”; l’ordinanza del riesame è stata annullata con rinvio, dovendo essere quel giudice a valutare se il provvedimento di correzione dell’errore materiale avesse intaccato la natura o la statuizione assunta dal decreto corretto.

Nel caso di sentenza, ordinanza o decreto emessi all’esito del contraddittorio con le parti, il procedimento in camera di consiglio si impone a salvaguardia del diritto delle parti stesse a non subire

un provvedimento di correzione dell'errore materiale eventualmente modificativo delle statuizioni precedentemente adottate, senza poter interloquire sul punto.

Alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale, ove il giudice emetta l'ordinanza di correzione *inaudita altera parte*, il provvedimento non è abnorme, ma solo affetto da nullità ex art 178 c.p.p., ovvero nullità a regime intermedio (cfr. Cassazione penale sez. IV - 08/02/2022, n. 8612, che ha affermato che “*Non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti*”).

Ricondotta la nullità conseguente alla violazione della procedura prescritta dal codice nel novero di quelle a regime intermedio, la Cassazione ha affermato che il gravame avverso l'ordinanza di correzione è ammissibile solo se il ricorrente deduca “*un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato*” (così Cassazione penale sez. V - 04/06/2019, n. 28085, e Cassazione penale sez. IV - 15/06/2016, n. 39523).

4. Impugnazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale

L'ordinanza di correzione dell'errore materiale è impugnabile esclusivamente mediante ricorso per Cassazione, ciò dovendosi desumere dall'applicazione del procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., che al comma 7 individua questo quale unico rimedio riconosciuto alle parti (cfr. Cassazione penale sez. I - 30/06/2022, n. 46504, secondo cui “*È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale*”; in motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione letterale "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", contenuta nell'art. 130, comma 2, c.p.p., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale).

Ciò implica che l'ordinanza di correzione non è autonomamente emendabile dal giudice che l'ha emessa, anche nel caso di abnormità (cfr. Cassazione penale sez. I - 21/02/2020, n. 11238, secondo cui “*L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 127 c.p.p., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione*”).

5. Oggetto dell'ordinanza di correzione e confini con i vizi oggetto di imputazione

Il dettato di cui al primo comma dell'art. 130 c.p.p., che preclude l'adozione del rimedio in esame ove ciò comporti una “*modifica essenziale dell'atto*” da correggere, è stato interpretato dalla Suprema Corte, con giurisprudenza pressoché costante, nel senso che la procedura in esame è consentita soltanto ove si debba porre rimedio “*ad una disarmonia tra l'espressione formale di una decisione ed il suo reale contenuto*”, ovvero, nel caso di errore di natura “*omissiva*”, qualora ci si trovi di fronte ad una “*mera incompletezza*”, che sia desumibile dalla restante parte dell'atto, mentre è preclusa “*qualora si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione*” (cfr. Cassazione penale sez. III - 24/06/2020, n. 24979, che ha affermato che “*La procedura di correzione*

di errore materiale, di cui all'art. 130 c.p.p., è consentita soltanto ove si debba porre rimedio ad una disarmonia tra l'espressione formale di una decisione ed il suo reale contenuto, ovvero, nel caso di errore di natura "omissiva", qualora ci si trovi di fronte ad una mera incompletezza, con conseguente desumibilità dell'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto, mentre è preclusa qualora si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione"; analogamente Cassazione penale sez. V - 07/11/2017, n. 11064, Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 298543; Sez. 3, n. 3936 del 05/12/2013, dep. 2014, Mari, Rv. 258924; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898).

Si è così affermato che l'errore del giudice, qualunque sia stata la causa che possa averlo determinato, "una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione, ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi". Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto "dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta" (Cassazione penale sez. I - 28/09/2022, n. 145).

Il giudice, dunque, può fare ricorso alla procedura in esame solo per porre rimedio ad imprecisioni o carenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l'espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione dati necessari, non ricavati dall'esercizio postumo di un potere discrezionale.

Non è consentito, invece, apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella "ratio decidendi" e tali da alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata (Cass. sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, rv. 232939; Sez. U., n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, rv. 238426).

In ogni caso l'errore deve essere "materiale", ossia non attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento (come si è deciso), ma soltanto alla sua manifestazione all'esterno (ovvero come quanto deciso è stato esteriorizzato) e, come tale, deve presentarsi come di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, con la precisazione che in questo secondo caso l'emenda sarà consentita soltanto se i dati inseriti siano in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione e corrispondano ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato, perché soltanto a questa condizione l'integrazione mantiene intangibile il contenuto essenziale del giudizio, lo rende coerente con i parametri normativi di riferimento e non trasforma il rimedio della correzione in un anomalo mezzo d'impugnazione, che surrettiziamente consenta di pervenire ad una diversa modulazione della decisione compiuta (cfr. Cassazione penale sez. I - 11/05/2016, n. 29353).

6. Casistica

6.1 Correzione dell'errore materiale e modifica dell'imputazione

Passando alla casistica giurisprudenziale, un primo tema afferisce alla possibilità del giudice di emendare mediante la procedura in esame il capo di imputazione ed ai rapporti con il rimedio previsto agli artt. 516 ss c.p.p..

Balza agli occhi innanzi tutto il dato che l'imputazione costituisce espressione della pretesa punitiva manifestata dal Pubblico Ministero e come tale è modificabile solo su iniziativa di quest'ultimo, fatte salve le ipotesi di sollecitazione recentemente introdotti dalla riforma Cartabia (artt. 421, comma 1, 423, comma 1 bis, e 554 bis, commi 5 e 6, c.p.p.).

Il giudice, pertanto, può procedere alla correzione dell'imputazione solo ove ciò non ne comporti una modifica, dovendo diversamente ricorrersi ai rimedi di cui agli artt. 516 ss c.p.p. (cfr. Cassazione penale sez. II - 13/03/2018, n. 14536, che ha statuito che *“Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l'errata indicazione sia da ascrivere a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile”*).

In concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che *“In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, integra una mera correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione ex art. 130 c.p.p., e non una modifica dello stesso rilevante ai sensi dell'art. 516 c.p.p., la precisazione nel corso del processo della data di commissione del reato e del nominativo dell'acquirente delle sostanze, non comportando la stessa un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa”* (Cassazione penale sez. III - 04/04/2019, n. 29405).

Analogo principio è stato affermato nell'ambito del giudizio abbreviato non condizionato (Cassazione penale sez. III - 31/01/2017, n. 22146, secondo cui *“Nell'ambito del giudizio abbreviato incondizionato, la precisazione della data del commesso reato non costituisce modifica dell'imputazione, vietata dall'art. 441 c.p.p., quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa”*; in quel caso la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'inesatta indicazione del giorno del commesso reato – nella specie posto in essere il giorno precedente a quello indicato in imputazione – che la stessa difesa dell'imputato aveva rilevato nel corso del giudizio, fosse conseguenza di un mero errore materiale, suscettibile di correzione ex art. 130 c.p.p.).

Non suscita invece alcun problema la sostituzione del capo di imputazione riportato nella sentenza, ove si riferisca ad altro procedimento (Cassazione penale sez. VI - 13/01/2016, n. 6367, *“Integra un mero errore materiale nella compilazione del documento della sentenza, che è riparabile attraverso la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., se nell'intestazione della sentenza viene riportato un capo d'imputazione, diverso da quello oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e su cui si è formato il consenso per l'applicazione concordata della pena”*).

6.2 Contrasto fra dispositivo contenuto in sentenza e quello letto in udienza

La procedura di cui all'art 130 c.p.p. è pacificamente utilizzabile sia per completare la motivazione della sentenza che sia insufficiente ovvero carente o incompleta di alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546 (giusto espresso richiamo contenuto nell'art 547 c.p.p.), sia per risolvere il contrasto fra il dispositivo contenuto nella sentenza e quello letto in udienza, con l'avvertenza che è il secondo a prevalere sul primo e che dunque è quest'ultimo che va corretto (cfr.

Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 15454, secondo cui *“La discordanza tra dispositivo contenuto nel dispositivo della sentenza e quello letto in udienza si risolve in favore di quest'ultimo ma non provoca alcuna nullità potendo essere risolto tramite il ricorso al procedimento di correzione materiale”*; analogamente, Cassazione penale sez. VI - 01/02/2017, n. 7980, che ha affermato che *“Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo”*).

Solo in alcuni limitati casi la giurisprudenza ha riconosciuto la prevalenza del dispositivo contenuto nella sentenza rispetto a quello letto in udienza.

Così, si è affermato che *“Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.”* (Cassazione penale sez. II - 13/07/2022, n. 35424).

Analogamente, Cassazione penale sez. IV - 19/05/2016, n. 26172, secondo cui *“Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito”*. In quel caso però la Suprema Corte ha proceduto alla rideterminazione in senso favorevole della sanzione pecuniaria inflitta ad uno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che la rideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica "in peius" della pena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica.

Un caso particolare è quello della erronea indicazione del termine per il deposito della sentenza. Se sul punto vi è contrasto fra sentenza e dispositivo letto in udienza e ciò ha determinato un errore incolpevole dell'imputato, il gravame proposto facendo riferimento al termine di deposito più ampio indicato in motivazione deve ritenersi ammissibile (Cassazione penale sez. II - 02/11/2022, n. 2683).

6.3 Incompletezza del dispositivo

Non è, invece, emendabile con la procedura di correzione di errore materiale l'incompletezza del dispositivo, laddove non rechi alcuna determinazione in ordine ad un capo di imputazione. In tal caso la decisione è incompleta, afferendo ad un capo di imputazione per il quale si era stato validamente instaurato il rapporto processuale. Il giudice, dunque, previa nuova instaurazione del contraddittorio, deve determinarsi sul capo di imputazione omissso, se del caso astenendosi, ove abbia già manifestato il proprio convincimento (Cassazione penale sez. III - 13/12/2016, n. 11047, secondo cui *“Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omissso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina*

l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale”).

6.4 Contrasto fra dispositivo e verbale

Nel contrasto fra le risultanze del verbale e la sentenza prevale sempre il primo, trattandosi di atto che fa fede finì a querela di falso (Cassazione penale sez. III - 13/11/2018, n. 3585, *“In caso di contrasto sulle conclusioni delle parti tra il contenuto del verbale di udienza e l'intestazione della sentenza deve darsi prevalenza al primo, che gode di fede privilegiata fino a querela di falso”*; ne consegue che è la sentenza che andrà corretta, mediante la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p.).

Il verbale, d'altronde, non è provvedimento giurisdizionale, ma atto avente finalità meramente documentale e come tale non è emendabile con la procedura in esame (Cassazione penale sez. III - 09/02/2016, n. 45251, *“Il procedimento di correzione dell'errore materiale non si applica al verbale dell'udienza, attese, da un lato, la diversità ontologica tra lo stesso ed i provvedimenti giurisdizionali quali la sentenza, l'ordinanza e il decreto, unicamente menzionati dall'art. 130 c.p.p. e, dall'altro, la natura del verbale quale atto a contenuto e finalità meramente documentale redatto non dall'autorità giudiziaria ma dall'ausiliario che assiste il giudice in udienza”*).

6.5 Motivazione riferita ad altro processo

Caso limite è quello dell'errore afferente la affolliazione della sentenza, laddove risulti che essa rechi la motivazione relativa ad altro procedimento. In tale ipotesi, la Suprema Corte ha ritenuto che non si versi in ipotesi di errore emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., ma piuttosto di inesistenza della sentenza, che va dunque nuovamente redatta dal giudice che ha adottato la decisione (Cassazione penale sez. II - 23/10/2020, n. 37145, secondo cui *“Nel caso in cui il giudice, per errore materiale nell'affolliazione, abbia redatto una sentenza contenente una motivazione in realtà inerente ad altra sentenza, la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza, non anche al dispositivo inteso quale forma di manifestazione della decisione; ne consegue la necessità di nuova redazione della sentenza, completa di motivazione "ad hoc" oltre che dell'originario dispositivo - senza celebrazione "ex novo" del giudizio - con esclusione della possibilità di far ricorso al procedimento per la correzione degli errori materiali”*).

Diverso è il caso in cui la motivazione sia pertinente ma non completa, in quanto priva di alcune pagine, perché in tale ipotesi essa sarà nulla per difetto di motivazione, a meno che il processo decisionale non sia evincibile dalla parte residua della motivazione. Non potrà invece farsi luogo alla procedura di correzione dell'errore materiale, che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale (Cassazione penale sez. VI - 07/10/2020, n. 31392, che ha affermato che *“È nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione”*).

6.6 Errore su tipo e misura della pena inflitta

Pacifica è la giurisprudenza nel ritenere che l'errore afferente il tipo o la misura (estraeditale) della pena inflitta costituisca errore di giudizio non emendabile con la procedura di cui all'art 130 c.p.p., che peraltro non potrebbe mai comportare una *reformatio in peius* del provvedimento errato, in assenza di una formale impugnazione del P.M. (Cassazione penale sez. III - 09/03/2022, n. 30286, ha statuito che *"In tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 c.p.p., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'art. 1 c.p. e in forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius"*"; analogamente Cassazione penale sez. II - 25/05/2021, n. 22494).

6.7 Correzione dell'errore materiale in udienza preliminare

Specularmente a quanto si è visto per la sentenza, anche il decreto che dispone il giudizio è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. laddove sia privo di uno dei capi di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio (Cassazione penale sez. VI - 12/06/2018, n. 29912, secondo cui *"Il giudice per l'udienza preliminare che erroneamente ometta di trascrivere nel decreto di rinvio a giudizio alcune delle condotte descritte nella richiesta formulata dal pubblico ministero, può procedere alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen., trattandosi di rimedio che non incide sulla decisione assunta e determina, senza incertezza di contenuto, la progressione del processo verso la fase del giudizio"*).

Non altrettanto può dirsi del decreto che dispone il giudizio dichiarato nullo per difetto di cui dei requisiti indicato all'art. 429, comma 2, c.p.p. (mancata identificazione dell'imputato, enunciazione dell'imputazione in forma non chiara e precisa, errata indicazione della data, luogo ed ora dell'udienza dibattimentale), non potendosi procedere alla correzione dell'errore afferente un atto formalmente dichiarato nullo (Cassazione penale sez. V - 13/12/2018, n. 27320, secondo cui *"È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio, pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.p., procede alla correzione del provvedimento che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., non può essere operata nei confronti di un atto nullo"*).

In tal caso è ineludibile una nuova celebrazione dell'udienza preliminare.

6.8 Riti speciali – giudizio abbreviato e patteggiamento

Un caso particolare afferisce al rito abbreviato e, segnatamente, all'ipotesi di erronea riduzione della pena di un terzo invece della metà per le contravvenzioni. Anche tale ipotesi è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla determinazione della pena e va dunque emendata solo mediante gravame, non potendo neanche provvedervi il giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato (Cassazione penale sez. I - 08/07/2020, n. 22313, *"In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, c.p.p. dall'art. 1, comma 44, l. 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta*

con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame”),

Quanto al patteggiamento, si è già detto del dettato dell'art 130, comma 1 *bis*, c.p.p. che consente la correzione della sentenza nel caso in cui debbano rettificarsi solo la specie e la misura della pena per errore di determinazione o di computo. Ciò ha consentito il definitivo superamento di quell'orientamento giurisprudenziale che in tali ipotesi escludeva la procedura in esame (Cassazione penale sez. I - 23/11/2017, n. 1768).

Più frequente è il caso in cui il giudice dimentichi di concedere la sospensione condizionale cui era subordinato l'accordo delle parti, che la giurisprudenza riconduce pacificamente all'ipotesi di errore materiale emendabile con la procedura di cui all'art 130 c.p.p., a patto che non sussistano cause ostative al riconoscimento del beneficio (Cassazione penale sez. IV - 04/02/2020, n. 5357, secondo cui *“In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omissso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 c.p.p. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto”*; analogamente Cassazione penale sez. III - 14/12/2020, n. 3741).

Sempre in tema di sospensione condizionale della pena, la Cassazione ha escluso che il g.e. possa correggere con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. l'errore in cui è incorso il giudice della cognizione nel concedere il beneficio in esame (Cassazione penale sez. I - 05/11/2021, n. 214, *“In sede di esecuzione non è utilizzabile il procedimento di correzione dell'errore materiale per l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso nel dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, di cui comporterebbe una modificazione essenziale in malam partem”*).

6.9 Sanzioni amministrativa accessorie

Più variegato è il panorama giurisprudenziale quanto all'utilizzo della procedura di correzione dell'errore materiale in relazione al caso della mancata applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Il più recente orientamento giurisprudenziale non esclude in astratto l'utilizzo della procedura di cui all'art. 130 c.p.p. al caso in esame, evidenziando però che essa non può trovare applicazione laddove si versi in ipotesi di sanzione graduabile dal giudice, risolvendosi il caso in un errore di giudizio emendabile esclusivamente con gravame. Tanto si è stabilito, ad esempio, a proposito della sospensione della patente di guida (Cassazione penale sez. IV - 01/02/2023, n. 6588, *“L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione”*).

Viceversa, ove si tratti di statuizioni accessorie obbligatorie e non graduabili, nulla osta all'utilizzo della procedura di correzione dell'errore materiale. Così si è stabilito in materia di confisca

(Cassazione penale sez. III - 17/05/2017, n. 39081), anche per equivalente (Cassazione penale sez. III - 17/05/2017, n. 39081).

Tra queste rientrano senza dubbio l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/01 e l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 181, comma 2, del D.Lvo n. 42/04.

Ed infatti, a tale riguardo la Cassazione ha affermato che *“L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione”* (Cassazione penale sez. III – 30/06/2021 n. 36227; analogamente Cassazione penale sez. III 27/05/2014 n. 40340 e Cassazione penale sez. III - 07/05/2019, n. 25064 in tema di patteggiamento, purché la decisione intervenga prima del passaggio in giudicato della sentenza; sul punto, cfr. Cassazione penale sez. VI - 27/05/2020, n. 25602).

Il passaggio in giudicato della sentenza impedisce la sua correzione ex art 130 c.p.p., come confermato in più occasioni dalla Suprema Corte, che ha escluso che il g.e. sia titolare di analogo potere (Cassazione penale sez. III - 21/04/2022, n. 33642 che ha affermato che *“In caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero”*).

Analoghe pronunce hanno riguardato le sanzioni amministrative accessorie della revoca dell'indennità di disoccupazione, della pensione sociale o per l'invalidità civile (Cassazione penale sez. I - 11/01/2022, n. 3627) e della confisca del veicolo in ipotesi di guida in stato di ebbrezza (Cassazione penale sez. I - 04/10/2017, n. 53329).

6.10 Spese di costituzione di parte civile - spese del processo in ipotesi estinzione del reato per remissione di querela

Più controversa è la possibilità di procedere alla correzione della sentenza in caso di omessa pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Ad un orientamento favorevole - afferente sia il caso di omessa pronuncia del giudice del patteggiamento (Cassazione penale sez. V - 12/10/2016, n. 50066, secondo cui *“In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse”*), che quello di omessa pronuncia del giudice d'appello (Cassazione penale sez. IV - 03/02/2021, n. 5805, secondo cui *“È emendabile, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la sentenza resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non*

risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile”; analogamente Cassazione penale sez. V - 04/03/2019, n. 14702) – se ne contrappone uno opposto che fa leva sul fatto che la liquidazione delle spese di lite implica valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione (Cassazione penale sez. V - 22/09/2020, n. 33135, secondo cui *“È ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omissa di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione”*; analogamente Cassazione penale sez. V - 22/11/2018, n. 1289).

Non è invece controversa la possibilità di emendare la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela, laddove il giudice abbia omissa di inserirvi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ex art 340, comma 4, c.p.p., trattandosi di statuizione obbligatoria che non implica alcuna valutazione (cfr. Cassazione penale sez. II - 22/12/2020, n. 5055, secondo cui *“È legittimo il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia reso una sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a seguito di remissione di querela omettendo di statuire sulla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali poiché trattasi di statuizione che non incide sull'essenza della decisione”*).

6.11 morte dell'imputato nel corso del processo

Un curioso caso di applicazione della procedura di correzione dell'errore materiale è quello relativo alla sentenza emessa in epoca successiva alla morte dell'imputato, che, come tale, è giuridicamente inesistente e può essere corretta in sede di gravame mediante un'estensione analogica della disposizione di cui all'art. 130 c.p.p. (Cassazione penale sez. II - 16/11/2017, n. 7632, che ha affermato che *“Ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'intervenuto decesso dell'imputato, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del giudizio, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile anche nei gradi successivi di giudizio con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen.”*; in quel caso La Suprema Corte aveva dichiarato il ricorso del difensore della parte civile inammissibile poiché la decisione della Corte di appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per morte del reo, aveva semplicemente posto rimedio all'errore di fatto verificatosi in primo grado, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di primo grado; analogamente cfr. Cassazione penale sez. VI - 13/05/2020, n. 20540).

7. La correzione dell'errore materiale nel giudizio di legittimità

Il tema della emendabilità mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale nel giudizio innanzi alla Suprema Corte ha oggi trovato una compiuta disciplina all'art. 625 bis c.p.p., introdotto con legge del 26/02/2001 n. 128.

È così consentita la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione.

Il ricorso per la correzione dell'errore materiale non ha effetti sospensivi dell'esecutività del provvedimento, fatta salva, nei casi di eccezionale gravità, la possibilità della Corte di disporre la sospensione.

È prevista la facoltà della Corte di provvedere d'ufficio alla correzione dei propri provvedimenti entro il termine di 90 giorni dalla deliberazione.

L'ultimo comma dell'art. 625 *bis* c.p.p. regola il procedimento prevedendo un preliminare vaglio di ammissibilità dell'istanza, superato il quale la Corte, ove non debba dichiararla inammissibile perché manifestamente infondata, fissa l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p..

Recenti applicazioni pratiche della disciplina hanno avuto ad oggetto la mancata revoca dell'ordine di demolizione di un edificio abusivo in ipotesi di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, che costituisce errore emendabile proprio con il procedimento in esame, non dovendo operarsi alcuna valutazione discrezionale (Cassazione penale sez. III - 02/11/2022, n. 44465, *“L'omessa revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p., nel caso in cui la decisione annullata sia antecedente all'entrata in vigore dell'art. 625-bis c.p.p., essendo escluso, in tale ipotesi, qualsiasi margine di discrezionalità del giudice”*).

Parimenti emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale è l'erronea statuizione del rinvio innanzi al giudice civile, nonostante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione si fosse maturata nel giudizio di primo grado (Cassazione penale sez. III - 11/06/2019, n. 36333, *“L'erronea statuizione accessoria della Corte di cassazione di rinvio davanti al giudice civile, disposta ex art. 622 c.p.p. nonostante l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., trattandosi di un capo della sentenza non soggetto a divenire irrevocabile e funzionale alla prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile”*).